



# COMUNE DI SORA

(Provincia di Frosinone)

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Prot. n.

11653

Sora, li

9 MAR. 2017

**Al Consigliere Comunale**

Ernesto TERSIGNI

**Sede**

**Ai Capigruppo Consiliari:**

Fabrizio PINTORI

Ernesto TERSIGNI

Natalino COLETTA

Massimiliano BRUNI

Lino CASCHERA

Maria Paola D'ORAZIO

Francesco DE GASPERIS

Valter TERSIGNI

Augusto VINCIGUERRA

Luca DI STEFANO


Antonio FARINA

Alessandro MOSTICONE

**Loro Sedi**

**OGGETTO: Risposta interrogazione presentata dal Consigliere Ernesto Tersigni.**

In ottemperanza all'art. 43, comma 3, del Regolamento Interno del Consiglio Comunale, si rimette copia della risposta alla interrogazione, prot. n. 9711 del 24.02.2017, presentata dal Consigliere Comunale Ernesto Tersigni.



Il Presidente del Consiglio Comunale

- Avv. Antonio Lecce -



# COMUNE DI SORA

(Provincia di Frosinone)

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Prot. n. 11584

## **OGGETTO: Decreto Sindacale n. 8117 del 16.02.2017 inerente gli incarichi di sostituzione dei dirigenti.**

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si esprime forte sorpresa per il contenuto della stessa, considerato che la S.v. ha svolto per cinque anni l'incarico di Sindaco ed ha approvato atti regolamentari relativi al funzionamento delle posizioni organizzative, che non prevedono correttamente la possibilità per quest'ultime di sostituirsi nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

L'ordinamento degli enti locali in relazione all'esercizio di funzioni con rilevanza esterna da parte del titolare di posizione organizzativa negli enti dotati di posizioni dirigenziali, consente che ciò avvenga soltanto per le funzioni dirigenziali suscettibili di delega. Occorre osservare come, in astratto, tendenzialmente tutte le funzioni gestionali di natura dirigenziale possano essere oggetto di delega (*rectius*: delegazione amministrativa interorganica), con l'eccezione dell'esercizio di quelle funzioni che appaiono di stretta competenza dirigenziale e, pertanto, che non sopportano l'esercizio delegato in quanto inalienabili anche solo nel mero esercizio (si pensi, ad esempio, alle attribuzioni di organizzazione generale della struttura organizzativa di preposizione, le funzioni di negoziazione del sistema obiettivi-risorse, l'attività di pianificazione/programmazione dei propri obiettivi da conseguire, la valutazione dei propri collaboratori ecc.). Si tratta di tutte quelle attività, che rivestono carattere strategico e natura esclusivamente dirigenziale, quindi non delegabili per loro intrinseco carattere, ovvero, in altri termini, la cui delegabilità priverebbe il ruolo dirigenziale di quei caratteri fondamentali che lo qualificano.

Le posizioni organizzative nel sistema delineato dal CCNL 31/03/1999 sono chiamate a svolgere ruoli di responsabilità in strutture di secondo livello, fermo restando che la responsabilità diretta della struttura di primo livello è conferibile esclusivamente ad un dirigente.

Ciò era perfettamente conosciuto dalla S.v. quando la Giunta comunale (che in veste di Sindaco la presiedeva) approvava il Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte professionalità (Delibera G.C. n. 210 del 12/07/2012). Nel citato regolamento si istituiscono le posizioni organizzative con una serie di funzioni, ma sicuramente non vi è traccia della sostituzione delle funzioni dirigenziali, sostituzione, lo si ribadisce non ammessa dall'attuale ordinamento. Nella pesatura delle posizioni prima e nella valutazione delle posizioni organizzative nel citato regolamento non vi è traccia, correttamente, della sostituzione del dirigente. Il richiamato articolo 27 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve ritenersi faccia riferimento all'impossibilità da parte del Sindaco, in caso di nomina di posizioni organizzative da parte del Dirigente, di sostituire la posizione organizzativa nominata nelle proprie mansioni delegate. Diversa è invece la funzione dirigenziale che non può essere ricoperta nella parte non

delegabile dalla posizione organizzativa, che mantiene però tutte le competenze proprie di responsabile di struttura di secondo livello (responsabilità di procedimento, di raggiungimento di obiettivi e di risultati, delega alle funzioni attribuite dal dirigente). Il paventato rischio di accentramento deve poi ritenersi del tutto infondato, se si tiene conto del fatto che le posizioni organizzative hanno la responsabilità dei procedimenti di loro competenza e, in tale qualità, tutti i compiti previsti dall'art. 6 della L. 241/1990, che precisa espressamente "*l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale*".

Precisato quindi che l'atto di individuazione dei sostituti per lo svolgimento di funzioni dirigenziali non poteva che riguardare soggetti con funzioni dirigenziali, sia consentito concludere rilevando come la S.v. sia molto attento alla lettura degli atti dello scrivente mentre abbia si presume distrattamente approvato atti nelle sedute di Giunta da Lei presiedute.

Sora, li      - 8 MAR. 2017

Il Sindaco  
Arch. Roberto De Donatis

